

Roma, 25 maggio 2020

Camera dei Deputati  
VIII Commissione (Ambiente, territorio e  
lavori pubblici)

**Audizione di ASSITOL nell'ambito dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (169)**

Assitol - l'Associazione italiana dell'Industria Olearia - rappresenta e tutela nelle diverse sedi nazionali, comunitarie ed internazionali le imprese industriali che operano nei settori della produzione degli oli e dei grassi vegetali e animali per usi alimentari, mangimistici e tecnico-energetici. Aderisce a Confindustria, Federalimentare, alle Federazioni europee di settore.

Tra le aziende associate ad Assitol rientrano quelle aderenti ai seguenti Gruppi:

- Il Gruppo "Olio di oliva", costituito dalle imprese industriali raffinatrici e confezionatrici di olio di oliva - vergine ed extravergine - che vantano una leadership mondiale con marchi anche storici conosciuti in tutto il mondo;
- Il Gruppo "oli da semi", costituito dalle imprese di triturazione, da quelle raffinatrici e dai confezionatori di oli da semi, in particolare soia, girasole, colza, arachide, mais;
- Il Gruppo "biodiesel" composto dalle imprese che producono biocarburante, anche avanzato, prodotto a partire da oli e grassi vegetali o animali inclusi i sottoprodotti di origine animale, i residui della lavorazione e i rifiuti come l'olio esausto di frittura (UCO).

In occasione della discussione sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Atto n. 169), attualmente in corso di esame in Parlamento, **trasmettiamo le nostre osservazioni** riferite, in particolare, alla Direttiva (UE) 2018/851.

L'art. 2, comma 4bis della Direttiva 2008/98/CE (c.d. Direttiva Rifiuti), così come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/851, introduce la definizione di "**rifiuti alimentari**", vale a dire **tutti quegli alimenti** - o "prodotti alimentari" o "derrate alimentari" trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, destinati ad essere ingeriti o di cui si prevede ragionevolmente che possano essere ingeriti da esseri umani di cui all'art. 2 del Regolamento (CE) n. 178/2002 (c.d. *Food Law*) - **che sono diventati rifiuti**. Inoltre, è stato integrato l'art. 8 ed aggiunto l'art. 8 bis, riformulando così il principio della responsabilità estesa del produttore del prodotto (*Extended producer responsibility* - EPR).

Gli Stati Membri che intendono introdurre misure, legislative e non, volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti - produttore del prodotto - sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore, devono tener conto, tra l'altro, della fattibilità tecnica e della praticabilità economica

dello schema, compiendo valutazioni anche in relazione al prodotto che sarà destinato a divenire rifiuto.

L'attuale schema su cui si fonda la EPR, a differenza del precedente, risulta quindi sicuramente più chiaro e coprente, dato che vengono specificate ulteriormente le disposizioni sul riutilizzo, sulla prevenzione, sul riciclaggio e sul recupero dei rifiuti, indicando agli Stati Membri i requisiti generali minimi di cui all'art. 8 bis da rispettare in materia di EPR del produttore del prodotto la quale, però, non andrebbe confusa con la responsabilità del produttore del rifiuto.

Più in dettaglio, non ogni prodotto è destinato a divenire rifiuto: per fare un esempio pratico, un telefono cellulare, una volta terminato il proprio ciclo di vita, che può durare mesi o anni, è destinato a divenire certamente un rifiuto e ad essere smaltito in discarica.

Nel **settore alimentare**, invece, i prodotti deperibili andrebbero consumati in un lasso di tempo molto breve, anche pochi giorni, altrimenti superata la scadenza diverrebbero rifiuti organici. Al contrario, per i prodotti alimentari non deperibili, il loro passaggio dallo status di alimento a quello di rifiuto risulta residuale poiché, in un lasso di tempo variabile, vengono ingeriti o quantomeno utilizzati come ingredienti o condimenti fino ad esaurimento (alcuni prodotti non deperibili hanno date di scadenza di diversi anni e, in alcuni casi, non scadono).

Tra questi ultimi rientrano sicuramente gli oli e grassi vegetali, tant'è che vengono utilizzati anche per conservare altri cibi. Solo per gli oli vergini di pressione (olio extravergine di oliva e olio vergine di oliva) viene indicata una data di consumo preferibile che, per prassi, è di 18 mesi (anche se il Consiglio Oleicolo Internazionale propone 24 mesi), entro cui viene suggerito all'acquirente di consumare il prodotto per mantenerne intatte le caratteristiche chimico-fisiche e soprattutto quelle organolettiche.

I molteplici utilizzi a cui sono destinati gli oli e i grassi alimentari fanno sì che essi siano destinati a diventare rifiuto solo in alcuni sporadici casi (frittura, conservazione di alimenti o altri casi residuali) mentre, per la maggior parte delle volte, questi ultimi sono destinati ad essere ingeriti o come ingredienti di alimenti più complessi o come condimenti, in modo diretto.

Nonostante la discrepanza tra quantitativi di oli e grassi alimentari prodotti e immessi sul mercato italiano e quantitativi di oli e grassi alimentari esausti sia ben nota alle Istituzioni e ai Consorzi di raccolta stessi, la Legge n. 154/2016 impone ai produttori il pagamento di un contributo ambientale sull'intero prodotto commercializzato, con il risultato che questi ultimi si trovano a sostenere costi ben più alti rispetto al loro "potenziale" inquinante.

Un paradosso che deve essere risolto declinando il concetto di responsabilità estesa del produttore in maniera peculiare, tenendo conto del fatto che il momento della produzione di un olio e di un grasso alimentare non individua esattamente il momento della produzione di un potenziale rifiuto tout court.

La responsabilità estesa del produttore, in tal caso, non può prescindere dalla considerazione del ruolo fondamentale dell'utilizzatore del prodotto. Quest'ultimo, invero, è il soggetto che decide come utilizzare l'olio o il grasso alimentare, quindi, se destinarlo a divenire rifiuto o meno, e in capo a quest'ultimo sorge la responsabilità di sostenere i costi dello smaltimento dell'eventuale rifiuto in modo corretto.

Pertanto occorre ripensare l'attuale sistema incentrandolo su coloro i quali sono effettivamente coinvolti nella gestione del rifiuto stesso, nella sua creazione e nel suo smaltimento, di fatto favorendo la semplificazione del sistema, sia dal punto di vista dei costi sia dal punto di vista della gestione cartacea e amministrativa del contributo, prevenendo anche i numerosi casi di potenziale elusione che i Consorzi stessi lamentano.

**Nel caso degli oli e dei grassi vegetali, la responsabilità estesa del produttore del rifiuto e della gestione dello stesso andrebbe quindi addebitata a coloro che producono il rifiuto, quindi agli utilizzatori finali, per non gravare sulla filiera produttiva e sul consumatore, in osservanza dell'articolo 188 del D. Lgs. n. 152/2006, secondo cui chi genera un rifiuto è tenuto a conferirlo secondo le modalità indicate dalla legge e a sostenerne i relativi costi.**

A tal proposito, quindi, riteniamo che l'applicazione di un sistema di EPR - che, ribadiamo, ricade su chi produce il bene o lo immette sul mercato, imponendogli per esempio di riprendere i rifiuti che restano dopo l'utilizzo dei prodotti e di assicurarne la successiva gestione, assumendosi la responsabilità finanziaria per tali compiti - andrebbe declinato anche sulla base delle considerazioni suesposte, peculiari del settore alimentare, poiché andrebbe adottato **caso per caso**, valutando lo specifico prodotto, la filiera di provenienza e tutte le relative caratteristiche.

**Nel frattempo, nelle more dell'adozione delle misure sin qui esposte, auspichiamo un maggiore coinvolgimento degli operatori nelle scelte relative alla filiera della gestione degli oli e dei grassi alimentari esausti, anche tramite la creazione di un tavolo di lavoro che detti un quadro normativo certo, che imponga una gestione semplice dei relativi contributi e che permetta alle aziende di operare nella piena chiarezza normativa, proteggendoli da distorsioni di mercato e da inutili e superflui costi gestionali.**

RingraziandoVi per la cortese attenzione, restiamo a disposizione per qualsiasi eventuale richiesta di chiarimento o informazione.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE

(Andrea Carrassi)  
